

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **125/1966** (ECLI:IT:COST:1966:125)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Udienza Pubblica del **19/10/1966**; Decisione del **13/12/1966**

Deposito del **19/12/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16415**

Atti decisi:

N. 125

## ORDINANZA 13 DICEMBRE 1966

*Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1966.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 324 del 24 dicembre 1966.*

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, secondo comma, 23 e 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1964 dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso di Peroni Mario, ed il 30 ottobre e 13 novembre 1964 dalla Commissione elettorale mandamentale di Imola sui ricorsi di Betti Renzo ed altro e di Stanziani Rino ed altri, iscritte ai nn. 186, 187 e 188 del Registro ordinanze 1964 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con le predette ordinanze è stata rimessa a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, nonché degli articoli 23, 24 e 25 della medesima legge, in quanto connessi al predetto secondo comma dell'art. 3, in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che le ordinanze sono state notificate e comunicate come per legge;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con le proprie deduzioni e con successiva memoria, ha chiesto che le dedotte questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che la legge 22 gennaio 1966, n. 1, successiva alle ordinanze di rimessione dei giudizi a questa Corte, ha abrogato l'art. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

che, data la successione nel tempo delle disposizioni predette, è necessario un nuovo giudizio circa la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rimesse a questa Corte con le ordinanze in epigrafe;

che, a tale scopo, restando impregiudicate le eccezioni sollevate dalla difesa del Presidente del Consiglio circa la ammissibilità dei giudizi introdotti con le dette ordinanze, deve ordinarsi la restituzione degli atti, rispettivamente alla Corte di appello di Ancona e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -  
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE  
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*